

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSA

Il comune di Villa Guardia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intende concorrere alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, attraverso:

- la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza;
- l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza;
- l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio;
- lo svolgimento di azioni positive volte alla riduzione dell'allarme sociale, del numero di vittime del reato, della criminalità e degli atti incivili.

A tal fine, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla legge regionale n.4/2003, il comune adotta il presente regolamento per garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa del servizio di Polizia locale.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende la Polizia amministrativa, giudiziaria, stradale ed ogni altra attività di Polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla legge quadro n. 65/86 e dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4.
2. Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva dell'Amministrazione comunale di incrementare i livelli di sicurezza urbana.
3. In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art. 2

Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità, lealtà e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione comunale.
2. A tal fine gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art. 3

Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia locale

1. Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;

b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;

c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale e dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2003, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;

d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della legge regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro a tutti gli addetti al servizio, purché siano in possesso dei debiti requisiti, previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;

e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della legge regionale n. 4/2003;

f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;

g) referente leale e diligente dell'Amministrazione comunale a cui appartiene.

2. Al personale di Polizia locale vengono attribuiti i simboli distintivi di grado di cui al regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4

Responsabilità dell'Area di Polizia locale

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di autorità superiore della Polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile. In tale ambito è possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destina agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

2. Il Responsabile dell'Area risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio e riferisce allo stesso dei risultati conseguiti, in relazione alle direttive impartite ed agli obiettivi prefissati con regolare cadenza, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

3. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

4. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali, la Polizia locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

5. L'Amministrazione comunale incentiva e sostiene forme di gestione convenzionata del servizio di Polizia locale con i comuni limitrofi e promuove, compatibilmente con le esigenze del servizio, forme di collaborazione con le amministrazioni locali per particolari esigenze temporanee o stagionali.

Art. 5

Coordinamento dell'attività

1. Ove sia necessario l'impiego degli operatori di Polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio di Polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici e del territorio in generale. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. E' possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla Polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della legge regionale n. 4/2003.

Art. 6

Compiti degli operatori di Polizia locale

1. Gli addetti al servizio di Polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1, a:
 - I. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
 - II. svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
 - III. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
 - IV. assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
 - V. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
 - V. svolgere gli altri compiti ad essi demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, ad adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - VI. sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
 - VII. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune.

Art. 7

Doveri degli agenti di Polizia locale

1. Gli addetti al servizio di Polizia locale, oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente, devono in via esemplificativa:
 - a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - b) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - c) nel contestare le violazioni, fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia locale;
 - e) fornire con gentilezza tutte le notizie e le indicazioni che vengano loro richieste;

- f) in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
- g) intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- h) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- i) vigilare sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruzione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia ed in collaborazione con il Responsabile d'Area Ufficio tecnico;
- l) disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del comune;
- m) quali agenti di polizia giudiziaria, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- n) in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
- le occupazioni del suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
 - siano prevenuti per quanto possibile risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
- o) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione dei manifesti la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- p) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 8

Protezione civile ed emergenze

1. In caso di pubblica calamità, il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini, che dovranno essere prontamente attuati dal personale dipendente.
2. Il comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel PORO, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale, nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Art.9

Azioni positive

Gli operatori di Polizia locale svolgono, d'intesa con le istituzioni scolastiche, campagne informative quale attività preventiva in materia di educazione stradale.

CAPO III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 10

Dotazione organica e configurazione della Polizia locale

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11

Attribuzioni e doveri del Responsabile dell'Area

1. Al Responsabile dell'Area di Polizia locale competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- a) l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa del servizio, nel rispetto delle direttive del Sindaco, e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Direttore generale o, in sua assenza, del Segretario comunale;
- b) l'elaborazione, nelle materie di competenza, di relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza o schemi di provvedimenti;
- c) l'emanazione di direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- d) la direzione ed il coordinamento personali dei servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- e) la cura della formazione professionale e dell'addestramento degli appartenenti al servizio;
- f) la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- g) la predisposizione dei servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
- h) l'emanazione di disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- i) il controllo dell'operato del personale dipendente assegnato all'area di P.L.;
- j) il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- k) l'adozione delle determinazioni e degli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalla legge;
- l) l'autorizzazione dei permessi degli addetti al servizio, nonché la predisposizione dei turni di congedo ordinario;
- m) la trasmissione alla competente Autorità giudiziaria delle notizie di reato e degli altri atti di P.G.
- n) la responsabilità in ordine alla buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 12

Attribuzioni e doveri

E' in ogni caso consentita la delega formale delle responsabilità dei procedimenti a dipendenti dell'area di volta in volta individuati.

Art. 13

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di Polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- a. per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;

- b. per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
- c. per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 14

Aggiornamento e formazione degli agenti di Polizia locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
 - a. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
 - b. l'autosufficienza operativa;
 - c. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.
2. Il personale neo-assunto è tenuto a frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla Regione Lombardia e curati dall'IREF.

Art. 15

Obbligo di intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti all'area di Polizia locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

Art. 16

Ordine di servizio

Il Responsabile dell'Area, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 65/86, può disporre ordini di servizio, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente. Gli appartenenti all'Area hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 17

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Le ore di servizio prestate in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 18

Reperibilità

1. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora istituita, è limitato ai soli dipendenti individuati e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 19

Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco, aventi le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.
2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:
 - a. deve essere conservata con cura;
 - b. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
 - c. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
3. Al personale della Polizia locale è assegnata una placca di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

CAPO IV

UNIFORME E SEGNI DISTINTIVI

Art. 20

Uniforme

1. L'uniforme ed i distintivi, attribuiti a ciascun addetto della Polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione del Regolamento regionale 4 aprile 2008 n. 1.
2. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli accessori a tutti gli appartenenti al servizio di Polizia locale. Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla Regione Lombardia con regolamento regionale n. 1 del 4 aprile 2008.
3. Il personale appartenente alla Polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente, per motivate esigenze di servizio, non venga altrimenti disposto dal Responsabile.
4. E' fatto divieto agli appartenenti al servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
5. L'uniforme degli operatori è composta dalle seguenti divise: divisa ordinaria – divisa di servizio - divisa per servizi d'onore o di rappresentanza.
 - a) la divisa ordinaria è destinata ai normali servizi d'istituto interni ed esterni ed è indossata durante l'intero orario di servizio, salvo specifica dispensa del Responsabile dell'Area;
 - b) la divisa di servizio è destinata a specifici servizi esterni individuati dal Responsabile del servizio;
 - c) la divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'Amministrazione comunale ed ai servizi di scorta d'onore del gonfalone comunale.

Art. 21

Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.

2. Il personale di Polizia locale, inquadrato nella qualifica di Agente, dopo cinque anni di servizio viene inquadrato nella qualifica di Agente istruttore, fregiandosi del distintivo di grado di Agente istruttore, consistente in un rombo dorato a rilievo su rettangolo di colore blu e berretto con fascia tessuto millerighe e soggolo di colore verde con galloncino dorato bordato di nero.
3. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.
4. Le caratteristiche delle modalità d'uso e delle decorazioni destinate alle uniformi del personale del servizio di Polizia locale sono disciplinate dal regolamento regionale 1/2008.

Art. 22

Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Essi avranno inoltre cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale rappresentata.
2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocimento al prestigio della Polizia locale.
3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.

Art. 23

Servizio in abito civile

1. L'utilizzo d'abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile dell'Area e comunicato al Sindaco.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo su autorizzazione del Responsabile del servizio, previa comunicazione al Sindaco. Nel corso dei servizi svolti in abiti civili il personale può indossare una pettorina di colore blu riportante la scritta "POLIZIA LOCALE".

Art. 24

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Regione Lombardia con gli appositi regolamenti.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 25

Veicoli ed attrezzature in dotazione

1. Ogni appartenente al servizio di Polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida degli automezzi assegnati al servizio stesso, munito della patente di servizio, con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'11 agosto 2004, n. 246.
2. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia locale sono disciplinate in conformità a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione della norma di cui al regolamento regionale n. 8 del 8 agosto 2002. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche sono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la

responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 26

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

1. Il comune fornisce al personale addetto alla Polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e gli strumenti di autotutela mediante appositi stanziamenti nel PORO attribuiti al competente Responsabile.
2. Gli addetti alla Polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale, e gli eventuali ulteriori strumenti di autotutela autorizzati dalla legge, con le modalità di cui all'apposito regolamento comunale.

Art. 27

Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato, fatti salvi diversi accordi tra l'Amministrazione comunale e l'amministrazione di destinazione del dipendente, per l'ipotesi della mobilità.
2. In quest'ultimo caso il Responsabile dell'Area dovrà richiedere, tenendo conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza del materiale, il rimborso di parte della spesa sostenuta per l'acquisto.

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 28

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro 65/86.
3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Efficacia dei servizi di polizia

Il Responsabile è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione comunale sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del

regolamento, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art. 30
Violazioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite.

Art. 31
Comunicazione del regolamento

Ai sensi dell'art. 11 della legge 65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso al Ministero dell'Interno.

Art. 32
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge quadro n. 65/86;
- alla legge regionale n. 4/2003;
- allo statuto comunale;
- al regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
- al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
- al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 33
Abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia e in generale ogni altra disposizione comunale incompatibile con lo stesso.

Art. 34
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente statuto comunale.